C O M U N E D I I G L E S I A S

Provincia Sud Sardegna

O R D I N A N Z A D E L S I N D A C O

Numero 42 del 06/04/2020

Settore Tecnico Manutentivo

Ambiente

Oggetto:

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 NEL TERRITORIO COMUNALE DI IGLESIAS

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 06/04/2020 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l’art. 2 che testualmente dispone: “Le autorità competenti con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi dì cui all'articolo 1, comma 1”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 recante “Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Autonoma della Sardegna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” a mezzo del quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1 c.1 della OCDPC 630/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell’08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, n. 12 del 25.03.2020 e n. 13 del 25.03.2020;

CONSIDERATO il carattere diffusivo dell'epidemia ed il notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

considerato inoltre il momento delicato che il Comune di Iglesias sta vivendo con la constatazione che numerose persone sono state collocate in quarantena;

Vista in particolare l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 03/04/2020, avente ad oggetto “Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga della disposizioni attuative dell’Ordinanza n.9 del 14.03.2020, così come modificata e prorogata dall’ordinanza n.13 del 25.03.2020”.

Considerata l’urgenza di provvedere ad attivare una procedura particolare per la raccolta dei rifiuti derivanti da abitazioni di soggetti in quarantena obbligatoria;

ritenuto inoltre, per tutte le motivazioni già sopra richiamate, di prorogare rispetto alle precedenti ordinanze sindacali la chiusura al pubblico dell’ecocentro comunale e la distribuzione dei kit di buste per la raccolta differenziata fino al 13/04/2020, salvo ulteriori disposizioni legislative;

visto l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i (T.U.E.L);

visto l’articolo 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa

ORDINA CHE

al fine della esatta applicazione dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 03/04/2020 e fatta salva la sua integrale applicazione, a specificazione di quanto si rende necessario per il Comune di Iglesias:

1. Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, debba essere interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e tutti i rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.

Per la raccolta siano utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.

I sacchetti siano chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, e attraverso legacci o nastro adesivo, avendo cura di evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i rifiuti. I sacchetti siano conferiti quotidianamente come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali).

2. venga adeguato il calendario di raccolta dei rifiuti urbani alle esigenze di ritiro quotidiano dei soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria in accordo con la ditta San Germano SPA con decorrenza immediata e di renderlo noto ai soggetti interessati attraverso vie di comunicazione dedicate;

3. I dati relativi agli elenchi dei soggetti sottoposti a quarantena vengano trattati nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunitario regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e con riferimento all’art. 5 dell’OCDPC 630/2020, e vengano comunicati alla Polizia Locale per i debiti accertamenti ed al Dirigente del IV Settore per l’adeguamento del calendario di raccolta di concerto con la ditta che effettua il ritiro dei rifiuti urbani nel territorio comunale;

4. Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, non vengano interrotte le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata.

Tuttavia, a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, siano smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti.

I sacchetti siano chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, e attraverso legacci o nastro adesivo e dovranno essere conferiti come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

5. la proroga della chiusura al pubblico dell'ecocentro comunale e la sospensione della distribuzione dei kit di buste per la raccolta differenziata fino al 13/04/2020, fatte salve ulteriori proroghe.

AVVERTE

che la presente ordinanza ha decorrenza **dalla data odierna e fino al 31 luglio 2020** compreso, fatte salve le disposizioni per l'ecocentro.

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;
2. trasmessa
   - al Comando della Polizia Locale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
   - a tutti i Dirigenti comunali;
   - al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - (tca25311@pec.carabinieri.it);
   - al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias – (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);
   - alla Tenenza della Guardia di Finanza, viale Fra Ignazio, 09016 Iglesias (ca1110000@pec.gdf.it);
   - al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, via Canepa, 09016 Iglesias (cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it); (cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it);
   - alla San Germano SPA (sangermanosrl@legalmail.it)
   - all'Azienda Tutela Salute Sardegna, via Dalmazia, 09013 Carbonia (CI) (protocollo@pec.aslcarbonia.it);

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali social).

In base a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l’elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l’Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
   - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
   - ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco
Mauro Usai
Firmato digitalmente